

Avv. Leonilde Famularo  
Via Antonio Bertoloni, 44/46 - 00197 - ROMA  
tel. 06/80693185 - fax. 068082008  
c.f. FMILLD65S53H703S - P.I. 08994391004  
PEC leonildefamularo@ordineavvocatiroma.org


**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA**

**Sez. II bis rg. 6964/2015 c.c. 16.03.2016**

**SECONDO ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI**

**ATTESTAZIONE  
di CONFORMITÀ**

in nome, per conto e nell'interesse dell'Avv. Nicoletta Tradardi, nata a Roma, il  
17.12.1972, residente in Roma, via Venti Settembre n. 98/E - 00187, c.f. TRD-  
NLT72T57H501T, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonilde Famularo (cod. fisc. FML-  
LLD 65S53 H703 S) del foro di Roma, giusta procura a margine del ricorso introdotti-  
vo, con domicilio eletto presso il suo Studio sito in Roma alla Via Antonio Bertoloni,  
44/46 - 00197 -, e presso il cui numero di fax 06/8082008 e indirizzo PEC leonil-  
defamularo@ordineavvocatiroma.org dichiara di voler ricevere le comunicazioni.

Io sottoscritto Avv.  
**LEONILDE FAMULARO** ai  
sensi e per gli effetti del  
combinato disposto degli  
artt. 9 comma 1 bis e 6  
comma 1 della l. 21 gennaio  
1994, n. 53 così come modi-  
ficata dalla lettera D) del  
comma 1 dell'art. 16 quater,  
d.l. 18 ottobre 2012 n. 179,  
aggiunto dal comma 19  
dell'art. 1 l. 24 dicembre  
2012 n. 228 e dell'art. 23  
comma 1 del d. lgs. 7 marzo  
2005 n. 82, attesto la con-  
formità della presente copia  
cartacea all'originale telemati-  
co da cui è stata estratta  
regolarmente sottoscritto  
con la mia firma digitale  
Avv. 

- RICORRENTE -

**Contro**

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale  
rappresentante p.t., con l'Avvocatura generale dello Stato;

- RESISTENTE -

**Nonché nei confronti di**

Ing. Francesco Di Mino; Arch. Antonio Gatto; Ing. Stefano Calzolari; Dott. Carmelo  
Francesco Vazzana, non costituiti in giudizio;

- CONTROINTERESSATI -

**quanto al ricorso introduttivo, per l'annullamento e/o la riforma**

dell'Avviso pubblico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del  
Mare, per l'acquisizione di disponibilità alla nomina dei componenti della Commissio-  
ne tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA - VAS, Registro ufficiale - uscita  
prot. 0009150/GAB del 07.05.2015;

**Nonché,**

se del caso e per quanto occorrer possa e/o in via subordinata, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, GAB/DEC/2015/81 del 06.05.2015, nella parte in cui non prevede (o dovesse essere interpretato nel senso di non prevedere) il rispetto del principio costituzionale e legislativo di pari opportunità fra uomo e donna;

*nonché di ogni altro atto connesso e/o consequenziale e/o presupposto;*

**quanto ai primi motivi aggiunti, per l'annullamento e/o la riforma,**

**previa sospensione dell'efficacia**

di tutti i provvedimenti relativi alla nomina dei componenti della Commissione tecnica VIA – VAS, comprese la graduatoria, i verbali ed atti vari di valutazione delle domande, gli atti tutti di svolgimento della procedura compresa la nomina del Responsabile unico del procedimento, in parte conosciuti con il deposito del MATTM del 3.02.2016;

**quanto ai presenti motivi aggiunti, per l'annullamento e/o la riforma,**

**previa sospensione dell'efficacia**

*(anche inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a.)*

- del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 21 del 5 febbraio 2016, di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA – VAS (all. 5);

- della nota del MATTM prot. 2376/ AGP del 01/03/2016, di avviso dell'avvenuta nomina (all. 6) e seguenti lettere d'incarico;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

## **F A T T O**

Con l'intestato ricorso l'Avv. Tradardi impugnava l'Avviso pubblico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare finalizzato ad acquisire le disponibilità degli interessati alla nomina a componente della Commissione tecnica di veri-

fica dell'impatto ambientale VIA – VAS, per non aver riservato "quote rosa", in violazione dei principi dell'equilibrio di genere e della pari opportunità tra donne e uomini, oltre che, in via generale, dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'agire pubblico.

Ella riceveva notizia dell'avvenuta individuazione dei componenti della Commissione ai quali veniva richiesto, con nota del MATTM prot. 11137/AGP del 15.10.2015, di presentarsi presso lo stesso Ministero, per una serie di adempimenti formali, prima di procedere con la nomina con decreto Ministeriale e con la sottoscrizione del relativo incarico.

Informata del mancato rispetto, all'esito della selezione, dei principi dell'equilibrio di genere e della pari opportunità tra donne e uomini, in quanto solo 6 (su 40) dei selezionati a componenti della ridetta Commissione era di genere femminile, la Ricorrente richiedeva (vv. PEC del 21.10.2015) all'Amministrazione resistente, la trasmissione dell'elenco completo dei nominati, domande e curricula dei nominati, verbali ed atti vari di valutazione delle domande, atti tutti di svolgimento della procedura, compresa la nomina del Responsabile unico del procedimento.

La richiesta rimaneva priva di riscontro e, per tale ragione, previa impugnazione *al buio* di tutti i provvedimenti relativi alla nomina dei componenti della Commissione tecnica VIA – VAS, la Ricorrente, con il primo atto di motivi aggiunti, formulava istanza di esibizione di atti e documenti *ex art. 65 co. 1 c.p.a.*

Con ordinanza n. 13362 del 26.11.2015, Codesto On.le Giudice disponeva l'esibizione degli atti richiesti, a cura del Ministero, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia "*ritenuto che appare necessario acquisire una dettagliata e documentata relazione di chiarimenti sul contenzioso in oggetto, con particolare riferimento a tutti gli atti della procedura in questione e*

*all'atto di esclusione della ricorrente che l'Amministrazione assume di avere, nel frattempo, adottato".*

Il giorno 4 di dicembre 2015 la Ricorrente procedeva alla citata notifica ma solo in data 3.02.2016 il Ministero depositava alcuni dei documenti richiesti, non adempiendo compiutamente alla ordinanza istruttoria. Il suddetto provvedimento di esclusione dell'Avv. Tradardi non risulta agli atti, né è presente alcun atto o verbale di valutazione delle candidature.

I documenti depositati dal Ministero confermano la mancata riserva di "quote rosa" nella composizione della nuova commissione VIA/VAS.

In particolare, la nota prot. 20080 del 14/10/2015 (all. 4 all'adempimento), ha individuato i 40 componenti della stessa Commissione, ripartiti per profili di competenza ed esperienza; essi sono stati chiamati a regolarizzare gli adempimenti essenziali ai fini della nomina e, tra questi, vi sono solo 6 donne.

Anche la nota del MATTM prot. 691/GAB del 13.01.2016 (all. 8 dell'adempimento), fornisce l'elenco dei componenti della sottocommissione VIA speciale; in tal caso, degli 8 nominati, solo due sono donne.

Con pec dell'11.02.2016 (all. 8), la Ricorrente ha chiesto nuovamente all'Amministrazione di accedere agli atti del procedimento, compreso il decreto di nomina dei componenti della nuova Commissione, ma non ha ricevuto riscontro.

Sulla base di informazioni assunte direttamente dalla Ricorrente – poiché, si badi bene, il Ministero ha fornito documentazione parziale, omettendo di depositare quanto richiesto– il Ministro ha formalizzato la nomina dei componenti delle commissioni VIA/VAS con DM n. 21 del 5.02.2016, oggetto di odierna impugnazione; con la nota prot. 2376 AGP dell'1.03.2016 ha invitato i candidati selezionati a presentarsi presso il Ministero per il perfezionamento delle procedure di incarico.

Come tutti gli atti della procedura, anche il citato decreto è stato emanato in violazione del principio dell'equilibrio di genere, avendo consolidato l'incarico delle figure professionali già individuate con le precedenti note (200080/2015 e 691/2016) e tra le quali sono state nominate a componenti di commissione solo 6 donne.

La Ricorrente si trova conseguentemente costretta ad impugnare il citato D.M. e la pedissequa nota prot. 2376/2016, per i seguenti motivi in

## **DIRITTO**

### **Illegittimità derivata**

I provvedimenti gravati con il presente atto sono viziati in via derivata, per le illegittimità (punti I e II) già sollevate con il ricorso introduttivo e con il primo atto di motivi aggiunti, da intendersi integralmente riportate e trascritte e che qui, brevemente, si sintetizzano e si integrano, alla luce della nuova documentazione depositata in atti il 3.02.2016, dalla Resistente e dell'emanazione del D.M. n. 21 del 5.02.2016.

**I. Violazione dei principi costituzionali in materia di pari opportunità, di cui agli artt. 3 e 51 Cost.; delle corrispondenti prescrizioni legislative di cui all'art. 8 comma 11 d. lgs. 152/2006, art. 11 D.P.R n. 90/2007 e d.lgs. n. 198/2006 (pari opportunità). Violazione art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.**

Dal combinato disposto dell'art. 51 e dell'art. 3 co. 1 della Costituzione deriva che l'accesso in condizioni di eguaglianza ai pubblici uffici e cariche elettive, a prescindere dal sesso di appartenenza, rappresenta una specificazione del più generale principio di uguaglianza sostanziale, che impone di rimuovere ogni ingiustificata distinzione o disparità di trattamento determinata da ragioni di sesso.

Il principio di pari opportunità nell'accesso alle cariche pubbliche, in quanto esplicitazione del principio di uguaglianza sostanziale, è impositivo nei confronti dei soggetti

chiamati a darvi attuazione ed assurge al rango di diritto fondamentale, di portata immediatamente precettiva e di diretta applicabilità (cfr. Cons. Stato, parere n. 93/2015)

L'attuazione del principio costituzionale avviene anche attraverso la mediazione di norme di rango legislativo: art. 1 co. 4 del d.lgs. n. 198/2006; art. 8 co. 3 del d. lgs. n. 152/2006; art. 11 del D.P.R. n. 90/2007.

Contrariamente a tutte le disposizioni riportate, la procedura di selezione ha prodotto la nomina del 15% di donne !!!!

## **II. Violazione dell'art. 97 Cost.**

Gli atti impugnati sono, altresì, illegittimi per violazione dei principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'agire amministrativo sanciti dall'art. 97 della Costituzione. Appare, infatti, costante l'orientamento giurisprudenziale amministrativo per cui il mancato rispetto dell'equilibrio di genere interferisce con la correttezza e la legittimità sostanziale dell'azione amministrativa (cfr. Cons Stato, parere 1801/2014, ed *ex multis* Tar Lazio, sentt. n. 6673/2011 e n. 633/2013; Tar Campania, Salerno, sent. n. 2552/2012).

\*\*\*\*\*

Le violazioni denunciate con i motivi I e II sopra sintetizzati, sono confermate, anche rispetto al gravato D.M., come di seguito si espone.

Nella memoria depositata con l'adempimento istruttorio, Controparte ritiene che il mancato conseguimento di un equilibrio di genere quantitativo sarebbe derivato dalla necessità di garantire il buon andamento dell'amministrazione pubblica, attraverso la nomina di individui aventi i requisiti normativamente richiesti, di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore oltre che di indiscussa moralità ed indipendenza.

**In sostanza: non ci sono donne all'altezza.**

Ebbene, è impensabile che su circa 600 candidature, solo sei donne avessero i menzionati requisiti e fossero idonee all'incarico!

Afferma la Resistente che *“il principio dell'equilibrio di genere deve avere natura concorrente e non determinante rispetto al diritto-dovere di scelta esercitato dall'autorità...l'enucleazione dovrà tendere ad una ragionevole valutazione d'insieme...”*.

Tuttavia l'equilibrio di genere è un *equilibrio numerico*, esplicazione del principio di uguaglianza formale (50:50) che, in effetti, può subire un correttivo ma, come la stessa Controparte afferma, solo attraverso il canone di ragionevolezza.

Nel caso di specie, la sproporzione numerica tra uomini e donne non è stata superata con criteri ragionevoli e *“questa è un'indagine senz'altro consentita al Giudice di legittimità, non trattandosi di sindacare l'opportunità della scelta, ma l'osservanza effettiva di un limite al potere...”* (Tar Campania, sent. 12668/2010).

La Resistente giustificerebbe la mancata riserva di “quote rosa” con la infondata tesi per cui *“i componenti non possono essere avulsi altresì rispetto al rapporto di fiduciarità politico istituzionale con l'autorità nominate...l'atto di alta amministrazione...è il primo momento attuativo dell'indirizzo politico a livello generale”*.

Questo argomento non soddisfa il canone di *ragionevolezza*.

Per il Consiglio di Stato, la discrezionalità politica trova il suo limite nei principi di natura giuridica posti dall'ordinamento, sia a livello costituzionale che legislativo e la composizione politica degli interessi deve necessariamente attenersi a tali principi fondamentali dello Stato di diritto in quanto *“il rispetto di tali vincoli costituisce il requisito di legittimità e di validità dell'atto”* (cfr. sent. Cons. Stato n. 3670/2012).

Anche la riportata sentenza del Tar Campania (12668/2010) chiarisce che *“è proprio*

*la natura politica della scelta che incontra il limite esterno della promozione del principio di pari opportunità; ne discende che, concretamente, **non possono essere posti a sostegno della mancata presenza di una donna.. ragioni di opportunità politica, perché in questo modo si porrebbe un'aprioristica prevalenza della libertà di scelta che invece deve recedere all'attuazione di obiettivi di promozione.. può opporre ragioni politiche alla presenza di una donna nella formazione dell'organo.. ma deve trattarsi di una condizione di assoluta impossibilità di attuazione del principio***'.

Nel caso di specie questa assoluta impossibilità non è dimostrata, né potrebbe esserlo, per le esposte ragioni.

La circostanza più grave è che non risultano agli atti prodotti da Controparte valutazioni puntuali dei profili dei concorrenti, né raffronti tra gli stessi da cui si possa rilevare l'assenza dei requisiti richiesti in capo alle candidate. La ricorrente – ad esempio - dispone di requisiti ben più puntuali ed attinenti rispetto a molti degli uomini nominati.

Davvero irragionevole è poi la tesi del Ministero che - per compensare questa illegittimità – si giustifica sostenendo che alle (poche) donne nominate sarebbero stati attribuiti ruoli di maggiore rilevanza. La norma non consente questo riequilibrio; si parla esclusivamente di rapporto paritario. Oltretutto Presidente e Segretario (i due ruoli essenziali) sono affidati a uomini!

E' evidente che anche l'affidamento di incarichi "di primo livello" ad individui di genere femminile, per superare lo squilibrio sul piano quantitativo, contrasta con il principio di ragionevolezza e del buon andamento dell'agire amministrativo.

L'equilibrio di genere ha due articolazioni: l'equilibrio quantitativo e quello qualitativo.



Il primo mira a far sì che ci siano donne nell'organo, in numero congruo e risponde a due interessi pubblici: la promozione del ruolo della donna all'interno dell'organo e dell'amministrazione in generale (art. 2 costituzione); la garanzia di una molteplicità di sensibilità e di vedute.

L'equilibrio qualitativo, invece, garantisce una congrua e ragionevole ripartizione dei ruoli e delle posizioni preminenti.

La dimensione qualitativa non esclude la quantitativa e viceversa. Certo è che per giustificare l'errore sulla prima non si può ricorrere alla seconda.

**III. Violazione del principio di buon andamento della p.a., art. 97 Cost. sotto altro profilo. Perplessità e contraddittorietà dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione.**

Secondo gli argomenti avversari, il Ministro non avrebbe raggiunto a livello numerico l'equilibrio di genere, poiché il suo compito primario consisterebbe nel soddisfare il prioritario interesse del buon andamento dell'amministrazione e garantire l'assolvimento delle finalità giuridiche della commissione attraverso l'individuazione, tra tutti i concorrenti, di quelli più idonei ed aventi i requisiti normativamente richiesti di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore.

**Ebbene, non è stata attuata alcuna procedura di confronto fra i vari curricula.**

Quando l'Amministrazione ha deciso di pubblicare un avviso nel quale ha individuato le competenze professionali specifiche, si è autovincolata (almeno) alla verifica di quale dei candidati rispettasse meglio le posizioni poste a base della selezione.

Tale raffronto non è stato svolto, non risultando neppure atti e provvedimenti di valutazione. L'Amministrazione ha agito in chiara violazione del principio di trasparenza e correttezza dell'agire amministrativo ed in assoluta carenza d'istruttoria, violando l'autoregolamentazione che si era imposta.

**III. Istanza ex art. 23 L. 11 marzo 1953, n. 87.**

Qualora l'Ecc.mo Giudice adito ritenesse, contrariamente a quanto sostenuto da questa Difesa, (ma se ne dubita), la legittimità del D.M. e dell'Avviso pubblico impugnati, in quanto ritenuti conformi all'art. 7 d.l. n. 90/2008, si reitera l'istanza, già formulata con i precedenti atti, di sospensione del procedimento e di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, per la delibazione della sollevanda questione; attesa la sua non manifesta infondatezza e rilevanza, come già dedotto con il primo atto di motivi aggiunti.

\*\* \*\* \*

**ISTANZA CAUTELARE ANCHE CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE ANTE CAUSAM EX ART. 56 C.P.A.**

Il *fumus* è provato oltre ogni ragionevole dubbio da quanto sopra riportato.

Quanto al *periculum* si può osservare che qualora fosse definitivamente formalizzato e registrato il decreto ministeriale di nomina, successivamente al perfezionamento delle procedure di incarico, attraverso la sottoscrizione di tutte le relative lettere (All. 6), la Ricorrente subirebbe un danno grave e irreparabile, in quanto vedrebbe pregiudicato e pretermesso il suo diritto ad essere inserita tra i componenti della indicata Commissione.

Tale interesse sarebbe tutelato solo attraverso la sospensione del provvedimento di nomina che sospenderebbe, di conseguenza, i procedimenti di perfezionamento degli incarichi attraverso la sottoscrizione dei singoli contratti.

Come da nota del Ministero in atti (all. 6), il perfezionamento delle procedure di incarico è previsto **entro il giorno 9 di marzo 2016**, essendo questa l'ultima data messa a disposizione dei nominati per presentarsi presso i competenti uffici.

**Sussistono, pertanto, l'estrema gravità ed urgenza, per la concessione della richiesta misura cautelare anche *inaudita altera parte* ai sensi dell'art. 56 c.p.a., tali da**

**non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, già fissata per il 16 marzo 2016, in quanto entro il 9 marzo saranno perfezionate le procedure d'incarico, così che sarà possibile anche la registrazione del Decreto ministeriale n. 21 del 5.02.2016.**

Si richiede di essere autorizzati alla notifica dell'emanando decreto a mezzo fax, dichiarando fin d'ora che si farà uso dell'apparecchio trasmittente di cui al numero 06/8082008.

Si ribadisce poi la richiesta di Ordinanza cautelare.

**P. Q. M.**

e per quant'altro si evinca dai fatti e gli atti di causa, Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito *accogliere* il ricorso principale ed il primo atto di motivi aggiunti e per l'effetto annullare i provvedimenti ivi impugnati, nonché annullare e/o riformare, i provvedimenti gravati con il presente secondo atto di motivi aggiunti.

*Limine litis*, sentito in Camera di Consiglio la sottoscritta Patrona che ne formula espressa richiesta, Piaccia all'Ill.ma Signoria Vostra *accogliere* la suestesa istanza cautelare e per l'effetto sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati e, considerata la particolare urgenza conseguente all'imminente scadenza del termine per il perfezionamento delle procedure d'incarico, voglia l'Ill.mo Sig. Presidente disporre la loro sospensione, *inaudita altera parte* ex art. 56 c.p.a. sino alla data di discussione della misura cautelare (16.3.2016).

In via subordinata Piaccia all'ecc.mo Giudice adito *accogliere* l'istanza ex art. 23 L. 11 marzo 1953, n. 87, trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale e disporre, per l'effetto, la sospensione del processo.

Con la più ampia riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti, nonché di deduzioni e di produzioni documentali. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.

\*\*\*\*\*

Ai fini del contributo unificato si dichiara che l'importo dovuto, è pari a 650 euro ex art 13 comma 6bis lett e) d.p.r. 115/2002.

Allegati:

5. DM n. 21 del 5.02.2016;

6. nota del MATTM prot. 2376/AGP del 01.03.2016;

7. lettera d'incarico componente Commissione VIA/VAS;

8. pec dell'11.02.2016.

Con osservanza

Roma, 3 marzo 2016

Avv. Leonilde Famularo

**Leonilde**  
**Famularo** Firmato digitalmente da Leonilde Famularo

Avv. Leonilde Famularo  
Via Antonio Bertoloni, 44/46 - 00197 - ROMA  
tel. 06/80693185 - fax. 068082008  
c.f. FMILLD65S53H703S - P.I. 08994391004  
PEC leonildefamularo@ordineavvocatiroma.org

## RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE POSTALE

**Ai sensi dell'art. 3 bis legge 21 gennaio 1994 n. 53**


Io sottoscritta, Avv. Leonilde Famularo, del Foro di Roma, con Studio in Roma, alla via Antonio Bertoloni 44/46 (c.a.p. 00197), in qualità di difensore dell'Avv. Nicoletta Tradardi, nata a Roma, il 17.12.1972, c.f. TRDNLT72T57H501T, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, autorizzata ad avvalermi della facoltà di notifica postale con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 529/09 not. del 10/09/2009,

### NOTIFICO

mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dalla mia casella di PEC leonildefamularo@ordineavvocatiroma.org, iscritta nel RegInde, e con ricevuta completa, l'allegato file denominato "Secondo atto di motivi aggiunti signed.pdf" in originale informatico da me sottoscritto digitalmente, contenente secondo atto di motivi aggiunti al ricorso proposto dall'Avv. Nicoletta Tradardi contro il MATTM, dinanzi al Tar Lazio, Roma, Sez. II Bis ed iscritto con n. rg. 6964/2015 a:

- 1. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, in persona dell'On.le Ministro p.t., con l'Avvocatura generale dello Stato, all'indirizzo di posta elettronica certificata, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dal Registro PP.AA. consultato sul sito <http://pst.giustizia.it/pst/>;
- 2. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, in persona dell'On.le Ministro p.t., con l'Avvocatura generale dello Stato, all'indirizzo di posta elettronica certificata ags\_m2@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dal sito [www.giustizia-](http://www.giustizia-)

### ATTESTAZIONE di CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv. LEONILDE FAMULARO ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1 bis e 6 comma 1 della l. 21 gennaio 1994, n. 53 così come modificata dalla lettera D) del comma 1 dell'art. 16 quater, d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1 l. 24 dicembre 2012 n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82, attesto la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta regolarmente sottoscritto con la mia firma digitale  
Avv. 

amministrativa.it;

**3. Ing. Stefano Calzolari**, all'indirizzo di posta certificata stefanoeneacaudio.calzolari@ingpec.eu estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti consultato sul sito [www.inipec.gov.it](http://www.inipec.gov.it);

**4. Ing. Francesco Di Mino**, all'indirizzo di posta certificata francesco.dimino@ingpec.eu, estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti consultato sul sito dal sito [www.inipec.gov.it](http://www.inipec.gov.it);

**5. Arch. Antonio Gatto**, all'indirizzo di posta elettronica antonio.gatto@archiworldpec.it, estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti consultato sul sito dal sito [www.inipec.gov.it](http://www.inipec.gov.it);

**6. Dott. Carmelo Francesco Vazzana**, all'indirizzo di posta certificata fvazzana@pec.it, estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti consultato sul sito dal sito [www.inipec.gov.it](http://www.inipec.gov.it).

#### DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sede di Roma – Sez. II Bis RG 6964/2015.

Avv. Leonilde Famularo

**Leonilde  
Famularo** Firmato  
digitalmente da  
Leonilde Famularo

## Leonilde Famularo

---

**Da:** Avv. Leonilde Famularo PEC [leonildefamularo@ordineavvocatiroma.org]  
**Inviato:** venerdì 4 marzo 2016 11:33  
**A:** 'ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it'; 'ags\_m2@mailcert.avvocaturastato.it';  
'stefanoeneaclaudio.calzolari@ingpec.eu'; 'francesco.dimino@ingpec.eu';  
'antonio.gatto@archiworldpec.it'; 'fvazzana@pec.it'  
**Oggetto:** Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994  
**Allegati:** Secondo atto di motivi aggiunti\_signed.pdf; relazione di notificazione\_signed.pdf

### ATTESTAZIONE di CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv.  
LEONILDE FAMULARO  
sensi e per gli effetti del  
combinato disposto degli  
artt. 9 comma 1 bis e 6  
comma 1 della l. 21 gennaio  
1994, n. 53 così come modi-  
ficata dalla lettera D) del  
comma 1 dell'art. 16 quater,  
d.l. 18 ottobre 2012 n. 179,  
aggiunto dal comma 19  
dell'art. 1 l. 24 dicembre  
2012 n. 228 e dell'art. 23  
comma 1 del d. lgs. 7 marzo  
2005 n. 82, **attesto** la con-  
formità della presente copia  
cartacea all'originale telemati-  
co da cui è stata estratta  
regolarmente sottoscritto  
con la mia firma digitale

Avv. 





## Leonilde Famularo

---

**Da:** Posta Certificata Legalmail [posta-certificata@legalmail.it]  
**Inviato:** venerdì 4 marzo 2016 11:34  
**A:** leonildefamularo@ordineavvocatiroma.org  
**Oggetto:** ACCETTAZIONE: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994  
**Allegati:** daticert.xml  
**Firmato da:** posta-certificata@legalmail.it

### Ricevuta di accettazione

Il giorno 04/03/2016 alle ore 11:33:57 (+0100) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 " proveniente da "[leonildefamularo@ordineavvocatiroma.org](mailto:leonildefamularo@ordineavvocatiroma.org)" ed indirizzato a:

[fvazzana@pec.it](mailto:fvazzana@pec.it) ("posta certificata")  
[antonio.gatto@archiworldpec.it](mailto:antonio.gatto@archiworldpec.it) ("posta certificata")  
[ags\\_m2@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it) ("posta certificata")  
[stefanoeneaclaudio.calzolari@ingpec.eu](mailto:stefanoeneaclaudio.calzolari@ingpec.eu) ("posta certificata")  
[ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) ("posta certificata")  
[francesco.dimino@ingpec.eu](mailto:francesco.dimino@ingpec.eu) ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

**Identificativo messaggio:** [C517241F.004752B9.4130E905.DAED1016.posta-certificata@legalmail.it](mailto:C517241F.004752B9.4130E905.DAED1016.posta-certificata@legalmail.it)

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.  
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

---

### Acceptance receipt


On 04/03/2016 at 11:33:57 (+0100) the message, "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 ", sent by "[leonildefamularo@ordineavvocatiroma.org](mailto:leonildefamularo@ordineavvocatiroma.org)" and addressed to:

[fvazzana@pec.it](mailto:fvazzana@pec.it) ("posta certificata")  
[antonio.gatto@archiworldpec.it](mailto:antonio.gatto@archiworldpec.it) ("posta certificata")  
[ags\\_m2@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it) ("posta certificata")  
[stefanoeneaclaudio.calzolari@ingpec.eu](mailto:stefanoeneaclaudio.calzolari@ingpec.eu) ("posta certificata")  
[ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) ("posta certificata")  
[francesco.dimino@ingpec.eu](mailto:francesco.dimino@ingpec.eu) ("posta certificata")

was accepted by the certified email system.

**Message ID:** [C517241F.004752B9.4130E905.DAED1016.posta-certificata@legalmail.it](mailto:C517241F.004752B9.4130E905.DAED1016.posta-certificata@legalmail.it)

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.  
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

**ATTESTAZIONE  
di CONFORMITÀ**  
Io sottoscritto Avv.  
LEONILDE FAMULARO ai  
sensi e per gli effetti del  
combinato disposto degli  
artt. 9 comma 1 bis e 6  
comma 1 della l. 21 gennaio  
1994, n. 53 così come modi-  
ficata dalla lettera D) del  
comma 1 dell'art. 16 quater,  
d.l. 18 ottobre 2012 n. 179,  
aggiunto dal comma 19  
dell'art. 1 l. 24 dicembre  
2012 n. 228 e dell'art. 23  
comma 1 del d. lgs. 7 marzo  
2005 n. 82, attesto la con-  
formità della presente copia  
cartacea all'originale telemati-  
co da cui è stata estratta  
regolarmente sottoscritto  
con la mia firma digitale  
Avv. 



## Leonilde Famularo

---

**Da:** posta-certificata@telecompost.it  
**Inviato:** venerdì 4 marzo 2016 11:34  
**A:** leonildefamularo@ordineavvocatiroma.org  
**Oggetto:** CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994  
**Allegati:** postacert.eml (714 KB); daticert.xml  
**Firmato da:** posta-certificata@telecompost.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 04/03/2016 alle ore 11:34:06 (+0100) il messaggio

"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 " proveniente da

"[leonildefamularo@ordineavvocatiroma.org](mailto:leonildefamularo@ordineavvocatiroma.org)"

ed indirizzato a: "[ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: [C517241F.004752B9.4130E905.DAED1016.posta-certificata@legalmail.it](mailto:C517241F.004752B9.4130E905.DAED1016.posta-certificata@legalmail.it)

### ATTESTAZIONE di CONFORMITÀ

Io sottoscritto Adv.  
LEONILDE FAMULARO ai  
sensi e per gli effetti del  
combinato disposto degli  
artt. 9 comma 1 bis e 6  
comma 1 della l. 21 gennaio  
1994, n. 53 così come modi-  
ficata dalla lettera D) del  
comma 1 dell'art. 16 quater,  
d.l. 18 ottobre 2012 n. 179,  
aggiunto dal comma 19  
dell'art. 1 l. 24 dicembre  
2012 n. 228 e dell'art. 23  
comma 1 del d. lgs. 7 marzo  
2005 n. 82, attesto la con-  
formità della presente copia  
cartacea all'originale telemati-  
co da cui è stata estratta

regolarmente sottoscritto  
con la mia firma digitale

Adv. 



## Leonilde Famularo

---

**Da:** posta-certificata@pec.aruba.it  
**Inviato:** venerdì 4 marzo 2016 11:34  
**A:** leonildefamularo@ordineavvocatiroma.org  
**Oggetto:** CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (714 KB)  
**Firmato da:** posta-certificata@pec.aruba.it

### Ricevuta di avvenuta consegna

---

Il giorno 04/03/2016 alle ore 11:34:04 (+0100) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da "[leonildefamularo@ordineavvocatiroma.org](mailto:leonildefamularo@ordineavvocatiroma.org)" ed indirizzato a "[stefanoeneacaudio.calzolari@ingpec.eu](mailto:stefanoeneacaudio.calzolari@ingpec.eu)" è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: [C517241F.004752B9.4130E905.DAED1016.posta-certificata@legalmail.it](mailto:C517241F.004752B9.4130E905.DAED1016.posta-certificata@legalmail.it)

#### ATTESTAZIONE di CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv.  
**LEONILDE FAMULARO**  
sensi e per gli effetti del  
combinato disposto degli  
artt. 9 comma 1 bis e 6  
comma 1 della l. 21 gennaio  
1994, n. 53 così come modi-  
ficata dalla lettera D) del  
comma 1 dell'art. 16 quater,  
d.l. 18 ottobre 2012 n. 179,  
aggiunto dal comma 19  
dell'art. 1 l. 24 dicembre  
2012 n. 228 e dell'art. 23  
comma 1 del d. lgs. 7 marzo  
2005 n. 82, attesto la con-  
formità della presente copia  
cartacea all'originale telemati-  
tico da cui è stata estratta

regolarmente sottoscritto  
con la mia firma digitale

Avv. 



## Leonilde Famularo

---

**Da:** posta-certificata@pec.aruba.it  
**Inviato:** venerdì 4 marzo 2016 11:34  
**A:** leonildefamularo@ordineavvocatiroma.org  
**Oggetto:** CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (714 KB)  
**Firmato da:** posta-certificata@pec.aruba.it

### Ricevuta di avvenuta consegna

---

Il giorno 04/03/2016 alle ore 11:34:04 (+0100) il messaggio  
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da  
"leonildefamularo@ordineavvocatiroma.org"  
ed indirizzato a "francesco.dimino@ingpec.eu"  
è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: C517241F.004752B9.4130E905.DAEDI016.posta-certificata@legalmail.it

#### ATTESTAZIONE di CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv. LEONILDE FAMULARO ai  
sensi e per gli effetti del  
combinato disposto degli  
artt. 9 comma 1 bis e 6  
comma 1 della l. 21 gennaio  
1994, n. 53 così come modi-  
ficata dalla lettera D) del  
comma 1 dell'art. 16 quater,  
d.l. 18 ottobre 2012 n. 179,  
aggiunto dal comma 19  
dell'art. 1 l. 24 dicembre  
2012 n. 228 e dell'art. 23  
comma 1 del d. lgs. 7 marzo  
2005 n. 82, attesto la con-  
formità della presente copia  
cartacea all'originale telemat-  
tico da cui è stata estratta  
regolarmente sottoscritto  
con la mia firma digitale

Avv. 





## Leonilde Famularo

---

**Da:** posta-certificata@pec.aruba.it  
**Inviato:** venerdì 4 marzo 2016 11:34  
**A:** leonildefamularo@ordineavvocatiroma.org  
**Oggetto:** CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (714 KB)  
**Firmato da:** posta-certificata@pec.aruba.it

### Ricevuta di avvenuta consegna

---

Il giorno 04/03/2016 alle ore 11:34:01 (+0100) il messaggio  
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da  
"leonildefamularo@ordineavvocatiroma.org"  
ed indirizzato a "antonio.gatto@archiworldpec.it"  
è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: C517241F.004752B9.4130E905.DAEDI016.posta-certificata@legalmail.it

#### ATTESTAZIONE di CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv. LEONILDE FAMULARO ai  
sensi e per gli effetti del  
combinato disposto degli  
artt. 9 comma 1 bis e 6  
comma 1 della l. 21 gennaio  
1994, n. 53 così come modi-  
ficata dalla lettera D) del  
comma 1 dell'art. 16 quater,  
d.l. 18 ottobre 2012 n. 179,  
aggiunto dal comma 19  
dell'art. 1 l. 24 dicembre  
2012 n. 228 e dell'art. 23  
comma 1 del d. lgs. 7 marzo  
2005 n. 82, **attesto** la con-  
formità della presente copia  
cartacea all'originale telemat-  
tico da cui è stata estratta  
regolarmente sottoscritto  
con la mia firma digitale

Avv. 



## Leonilde Famularo

---

**Da:** posta-certificata@pec.aruba.it  
**Inviato:** venerdì 4 marzo 2016 11:34  
**A:** leonildefamularo@ordineavvocatiroma.org  
**Oggetto:** CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (714 KB)  
**Firmato da:** posta-certificata@pec.aruba.it

### Ricevuta di avvenuta consegna


---

Il giorno 04/03/2016 alle ore 11:34:00 (+0100) il messaggio  
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da  
"leonildefamularo@ordineavvocatiroma.org"  
ed indirizzato a "fvazzana@pec.it"  
è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: C517241F.004752B9.4130E905.DAEDI016.posta-certificata@legalmail.it

#### ATTESTAZIONE di CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv. LEONILDE FAMULARO  
sensi e per gli effetti del  
combinato disposto degli  
artt. 9 comma 1 bis e 6  
comma 1 della l. 21 gennaio  
1994, n. 53 così come modi-  
ficata dalla lettera D) del  
comma 1 dell'art. 16 quater,  
d.l. 18 ottobre 2012 n. 179,  
aggiunto dal comma 19  
dell'art. 1 l. 24 dicembre  
2012 n. 228 e dell'art. 23  
comma 1 del d. lgs. 7 marzo  
2005 n. 82, attesto la con-  
formità della presente copia  
cartacea all'originale telemat-  
tico da cui è stata estratta  
regolarmente sottoscritto  
con la mia firma digitale

Avv. 



## Leonilde Famularo

---

**Da:** posta-certificata@telecompost.it  
**Inviato:** venerdì 4 marzo 2016 11:34  
**A:** leonildefamularo@ordineavvocatiroma.org  
**Oggetto:** AVVISO DI MANCATA CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994  
**Allegati:** daticert.xml  
**Firmato da:** posta-certificata@telecompost.it

## Avviso di mancata consegna

Il giorno 04/03/2016 alle ore 11:34:05 (+0100) nel messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 " proveniente da "[leonildefamularo@ordineavvocatiroma.org](mailto:leonildefamularo@ordineavvocatiroma.org)" e destinato all'utente "[ags\\_m2@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it)" è stato rilevato un errore: **5.1.1 - Telecom Italia Trust Technologies S.r.l. - indirizzo non valido**

Identificativo messaggio: [C517241F.004752B9.4130E905.DAED1016.posta-certificata@legalmail.it](mailto:C517241F.004752B9.4130E905.DAED1016.posta-certificata@legalmail.it)

### ATTESTAZIONE di CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv.

LEONILDE FAMULARO ai

sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1 bis e 6 comma 1 della l. 21 gennaio 1994, n. 53 così come modificata dalla lettera D) del comma 1 dell'art. 16 quater, d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1 l. 24 dicembre 2012 n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82, **attesto** la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta

regolarmente sottoscritto  
con la mia firma digitale

Avv. 